

Deliberazione della Giunta Regionale 6 luglio 2015, n. 26-1679

Dipendente Ing. Nicola Gugliermetti; autorizzazione ad assumere incarico di collaborazione a favore dell'Ente di Governo dell'Ambito 4 Cuneese di Cuneo, ai sensi degli art. 3 e 6 della L.R. 10/1989.

A relazione dell'Assessore Ferraris:

Con nota pervenuta l'8 Aprile 2015, il Presidente dell'Ente di Governo dell'Ambito 4 Cuneese di Cuneo ha chiesto l'autorizzazione per l'affidamento di un incarico di collaborazione all'Ing. Nicola Gugliermetti, funzionario regionale assegnato alla Direzione Ambiente, Governo, Tutela del territorio, per la progettazione e la realizzazione di elaborati cartografici tematici riguardanti le infrastrutture del servizio idrico integrato della durata di 2 mesi dalla presente autorizzazione.

Gli artt. 3 e 6 della L.R. 10/1989 subordinano l'assunzione di incarichi di consulenza conferiti dallo Stato o da altri Enti pubblici o di interesse pubblico alla previa autorizzazione della Giunta Regionale, al fine di valutarne la compatibilità rispetto all'osservanza dell'orario di lavoro ed agli interessi della Regione nonché l'assenza di situazioni conflittuali rispetto alla funzione esercitata dal dipendente nell'ambito dell'Amministrazione regionale.

Inoltre, l'art. 4, comma 1, del Regolamento attuativo della L.R. 10/1989, promulgato con D.P.G.R. n. 2265 del 23.3.1990, stabilisce che ogni anno la Giunta fissa, con riferimento a ciascuna delle categorie di cui all'art. 3 della legge sopra citata, il numero massimo di collaborazioni autorizzabili per ogni dipendente;

rilevato che con D.G.R. n. 23-734 del 05.12.2014 sono state impartite direttive sulle caratteristiche degli "incarichi vietati", come da disposizioni della L. 190/2012, che ha parzialmente modificato l'art. 53 del D. Lgs. 165/2001, ed è stato stabilito il numero massimo annuo di collaborazioni autorizzabili a ciascun dipendente per ogni categoria di incarichi di cui all'art. 3 della L.R. 10/1989, e che per il caso di specie, il limite massimo è di 4 incarichi;

precisato che al funzionario sopra citato non è stato autorizzato, per il corrente anno, nessun incarico ai sensi dell'art. 3 lett. d) della L.R. n. 10/1989;

visto che con nota prot. n. 14884 del 13.05.2015 il Direttore della Direzione Ambiente, Governo, Tutela del territorio, dal quale l'Ing. Nicola Gugliermetti dipende, ha dichiarato che si evidenzia l'assenza di situazioni di incompatibilità ad assumere l'incarico richiesto in quanto, in ragione del ruolo, della posizione professionale e dei compiti attribuiti, risulta un'evidente distinzione tra le funzioni istituzionali esercitate dal dipendente e l'attività oggetto dell'incarico esterno, la compatibilità con l'orario di servizio e con i carichi di lavoro affidati, l'assenza di altri incarichi esterni in corso e l'assenza di conflitto;

ritenuto che nella fattispecie sussistano i requisiti previsti dalla legge per la concessione dell'autorizzazione e non ricorrono le cause di divieto di cui alla D.G.R. n. 23-734 del 05.12.2014;

dato atto che, ai sensi dell'art. 3, comma 3 della L.R. n. 10/1989, l'espletamento del predetto incarico dovrà avvenire fuori dell'orario di servizio oppure mediante impegno di recuperare le ore non lavorate entro i 90 giorni successivi all'assenza e ai sensi dell'art. 53 del D. Lgs. 30.03.2001 n. 165, è fatto obbligo di comunicare gli eventuali compensi percepiti;

tutto ciò premesso e considerato;

visto l'art. 53 del D.Lgs. 165/2001, come modificato dalla L. 190/2012;

visti gli artt. 3 e 6 della L.R. 10/1989;

visto il Regolamento di attuazione della L.R. 10/1989, promulgato con D.P.G.R. n. 2265 del 23.3.1990;

visto l'art. 16, comma 2 lett. e) della L.R. 23/2008;

visto la D.G.R. n. 23-734 del 05.12.2014;

la Giunta Regionale, a voti unanimi resi nelle forme di legge,

delibera

di autorizzare, per i motivi riportati in premessa, ai sensi degli artt. 3 e 6 della L.R. 23.1.1989 n. 10, l'Ing. Nicola Gugliermetti a svolgere l'incarico di collaborazione a favore dell'Ente di Governo dell'Ambito 4 Cuneese di Cuneo della durata di 2 mesi dalla presente autorizzazione.

L'espletamento dell'incarico dovrà avvenire fuori dall'orario di servizio oppure mediante impegno di recuperare le ore non lavorate entro i 90 giorni successivi all'assenza e ai sensi dell'art. 53 del D. Lgs. 30.03.2001 n. 165, è fatto obbligo di comunicare gli eventuali compensi percepiti;

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.

(omissis)